



Al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in particolare, l'articolo 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della Transizione ecologica;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

VISTO il decreto ministeriale prot. DEC/RAS/1261/2007 del 7 novembre 2007 con il quale il Ministro dell'Ambiente *pro tempore* ha individuato l'associazione denominata "*Associazione Europea Operatori Polizia AEOP*" quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della legge 349/86;

VISTA la nota prot. 27277/MASE del 24 febbraio 2023 di avvio del periodico procedimento di verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 della menzionata legge n. 349 del 1986;

CONSIDERATA la nota prot. 50037/MASE del 31 marzo 2023 con cui l'Amministrazione a fronte del mancato riscontro, entro i tempi indicati, da parte dell'associazione denominata "*Associazione Europea Operatori Polizia ETS*" alla citata nota del 24 febbraio 2023 sollecitava l'acquisizione della prescritta documentazione concedendo un ulteriore tempo;

VISTA la nota acquisita al prot. 53556/MASE del 5 aprile 2023, con la quale l'Associazione denominata "*Associazione Europea Operatori Polizia ETS*" ha inviato una mera comunicazione, senza tuttavia fornire la documentazione richiesta;

VISTA la nota prot. 54517/MASE del 6 aprile 2023 con cui l'Amministrazione confermava i tempi di riscontro indicati nella nota del 31 marzo 2023, ulteriormente concessi, ai fini dell'acquisizione della prescritta documentazione richiesta con la richiamata nota del 24 febbraio 2023;

VISTE le note, corredate di parte della richiesta documentazione, acquisite rispettivamente al protocollo n. 56283, n. 56284, n. 56285, n. 56286, n. 56287, n. 56288, n. 56289, n. 56290/MASE del 7 aprile 2023 con le quali l'associazione denominata "*Associazione Europea Operatori Polizia ETS*" ha riscontrato la richiamata nota di avvio del procedimento di verifica dei requisiti;

VISTA la nota prot.134991/MASE del 22 agosto 2023, con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha richiesto all'associazione, oltre ad alcuni chiarimenti, di sanare le irregolarità formali ivi evidenziate e di far pervenire documentazione integrativa relativamente alle criticità riscontrate sia in ordine ai requisiti di un ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, sia ai requisiti della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio in esame, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui l'associazione ha dichiarato la propria presenza;

VISTA la nota acquisita al prot. 168169/MASE del 19 ottobre 2023 con la quale l'associazione ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti e parte della documentazione richiesta;

VISTA la nota prot.200622/MASE del 6 dicembre 2023 con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha concesso all'associazione denominata "*Associazione Europea Operatori Polizia ETS*" ulteriore tempo al fine di ottemperare a tutti gli adempimenti richiesti dall'Amministrazione;

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte dell'associazione denominata "*Associazione Europea Operatori Polizia ETS*" alla suddetta nota del 6 dicembre 2023;

VISTA la nota prot.15679/MASE del 29 gennaio 2024, le cui argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate, con la quale la ex Direzione generale risorse umane e acquisti ha

comunicato all'associazione, ai sensi dell'articolo 10 *bis* della legge n.241 del 1990, i motivi ostativi al mantenimento dell'individuazione di cui al citato articolo 13, dando facoltà all'associazione medesima di presentare le proprie osservazioni, non essendo state superate in sede istruttoria le criticità sopra indicate;

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte dell'associazione denominata "*Associazione Europea Operatori Polizia ETS*" alla suddetta comunicazione ai sensi dell'articolo 10 *bis* della legge n. 241 del 1990;

CONSIDERATO che nello statuto dell'associazione non ricorrono tutte le condizioni essenziali per il rispetto del requisito di un ordinamento interno democratico, così come enunciato nella richiamata nota del 29 gennaio 2024;

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione complessivamente prodotta, è stato possibile riscontrare attività continuativa nel triennio di riferimento solamente in due regioni, Campania e Sicilia, in luogo delle cinque richieste dalla normativa di riferimento, e che l'attività dichiarata, per quanto degna di merito, complessivamente considerata non risulta essere suscettibile di venir qualificata come di rilievo nazionale;

CONSIDERATO che l'associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta, nel triennio considerato, e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato art. 13 della Legge n.349 del 1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di conferma dell'individuazione ai sensi della citata norma;

RITENUTO che sia venuto meno il possesso dei prescritti requisiti inerenti all'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, nonché alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale;

ACQUISITA la proposta della ex Direzione generale risorse umane e acquisti di procedere alla revoca dell'individuazione di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, nei confronti dell'associazione denominata "*Associazione Europea Operatori Polizia ETS*";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla revoca dell'individuazione dell'associazione denominata "*Associazione Europea Operatori Polizia ETS*" quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della legge 349 del 1986;

DECRETA

Articolo unico

(Revoca dell'individuazione ai sensi dell'art.13 della legge 349/1986)

1. Per le motivazioni addotte in premessa, che si intendono qui richiamate, è **revocata l'individuazione** di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nei confronti dell'associazione denominata "*Associazione Europea Operatori Polizia ETS*" con sede legale a Roma (RM) in Via San Biagio Platani n. 290/A - C.F. 96305830588.

2. È disposta, per l'effetto, la cancellazione dell'associazione denominata "*Associazione Europea Operatori Polizia ETS*" dall'Elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

3. Il presente decreto sarà trasmesso all'associazione denominata "*Associazione Europea Operatori Polizia ETS*" a cura della Direzione generale competente per materia e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Gilberto Pichetto Fratin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pichetto Fratin', written over the printed name.